



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-04-2013 (punto N 8)

Delibera N 218 del 02-04-2013

Proponente

VINCENZO CECCARELLI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile SAVERIO MONTELLA

Estensore GIUSEPPINA COLLINI

Oggetto

Definizione ulteriori modalita' di accesso ai titoli agevolati per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale, sulla base del reddito familiare ISEE, nonche' dei relativi controlli.

Presenti

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

CECCARELLI

Assenti

ANNA RITA

CRISTINA SCALETTI

GIANFRANCO SIMONCINI

BRAMERINI

STELLA TARGETTI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazion</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	procedura applicaz. sanzioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 14 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del decreto legge 5 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, che ha disposto la riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2011;

Visto l’art. 16bis, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (*Spending Review*) come modificato dall’art. 1 comma 301 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), che prevede l’istituzione, a decorrere dal 2013, del “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale”, nonché la definizione di criteri di ripartizione del Fondo medesimo da determinarsi con l’obiettivo della razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (tpl);

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”, che indica, fra l’altro, la necessità di promuovere azioni e misure idonee ad ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dei servizi di tpl, intervenendo sia sulla rimodulazione dell’offerta che sulle modalità di produzione del servizio, oltre che operare le riduzioni necessarie per fare fronte al taglio delle risorse operato dalle manovre finanziarie statali;

Vista della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) che all’articolo 108 prevede che la Regione Toscana promuova l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) standard, quale metodo fondamentale per la determinazione della quota di partecipazione degli utenti alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e per l’accesso alle agevolazioni previste dai sistemi tariffari dei servizi pubblici locali;

Richiamate le proprie deliberazioni 1160/2010, 1072/2011, 1248/2011, 750/2012, 859/2012 e 963/2012 con le quali sono state adottate una serie di azioni al fine di ridurre le spese a carico della Regione Toscana per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro di competenza regionale, intervenendo sia sul versante dei costi, sia sul versante dei ricavi attraverso una manovra tariffaria;

Ricordato che la sopra citata DGR 750/2012 ha stabilito, in analogia a quanto operato per l’accesso alle prestazioni sanitarie, la non applicazione dell’incremento tariffario previsto dalla stessa DGR agli abbonamenti per i servizi di tpl di competenza regionale:

- dall’1 ottobre al 31 dicembre 2012 per gli utenti con valore ISEE o reddito familiare IRPEF inferiore a 36.151,98 euro.;
- dall’1 gennaio 2013 per gli utenti con valore ISEE inferiore a 36.151,98 euro;

Dato atto che l’incremento tariffario previsto dalla suddetta DGR 750/2012 e le relative agevolazioni legate al reddito, ha trovato effettiva applicazione a partire dall’1 novembre 2012;

Considerato che, in una prima fase attuativa è stata ammessa, per i soli mesi di novembre e dicembre 2012, l’autocertificazione con riferimento sia al reddito familiare IRPEF che al valore ISEE, mentre, dal mese di gennaio 2013, per l’accesso alla suddetta agevolazione è utilizzabile la sola attestazione ISEE;

Considerato che il sistema di vendita dei titoli di viaggio per i servizi di tpl è attualmente basato sulla massima facilità di accesso e sulla più ampia disponibilità degli stessi e che, fatto salvo il caso dei titoli integrati regionali del sistema tariffario “Pegaso”, non è immediatamente disponibile un supporto tecnologico in grado di tracciare l’utilizzo dell’attestazione ISEE per acquisire uno specifico titolo di viaggio per i servizi di tpl di competenza regionale;

Dato atto che, su specifica disposizione del dirigente responsabile per i servizi di tpl di competenza regionale, i gestori dei servizi hanno integrato le condizioni di viaggio, prevedendo che, ai fini dell’idoneità del titolo di viaggio agevolato, questo debba essere accompagnato, oltre che da documento d’identità, per i mesi di novembre e dicembre 2012 da autocertificazione, mentre da gennaio 2013 da valida attestazione, comprovante l’appartenenza dell’utente ad un nucleo familiare con valore ISEE compreso entro la fascia “A” (36.151,98 euro);

Rilevato che, al fine di favorire l'utenza avente diritto all'agevolazione nonché i controlli sull'idoneità del titolo di viaggio, è stato reso disponibile dalla Regione Toscana, con la modulistica di attestazione della fascia ISEE, una specifica sezione (tagliando ISEE-TPL) destinata all'accesso all'agevolazione per i servizi di tpl di competenza regionale, in formato (UNI-ISO) carta di credito, associabile al titolo di viaggio e con i contenuti strettamente necessari alla verifica;

Evidenziato che l'utente in possesso di abbonamento a tariffa agevolata ISEE che non esibisce, oltre al documento di identità e valido tagliando ISEE-TPL deve considerarsi non munito di idoneo titolo di viaggio e pertanto soggetto alla conseguente applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'art. 25 della L.R. 42/1998, salvo l'applicazione di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, qualora l'utente esibisca, entro i cinque giorni dal controllo, tagliando ISEE-TPL valido al momento dell'accertamento;

Sottolineato altresì che l'utilizzo da parte degli utenti di tagliandi ISEE-TPL contraffatti costituisce presupposto per l'applicazione delle sanzioni in violazione dell'art. 316 ter del codice penale;

Ritenuto pertanto di attuare le seguenti attività, necessarie per assicurare il controllo della corretta fruizione delle agevolazioni legate al reddito ISEE, prevedendo, in questa fase, che:

- i gestori dei servizi di tpl attuino, per gli abbonamenti con validità dal prossimo mese di giugno, il controllo di idoneità del titolo di viaggio stesso tramite la verifica di contestuale disponibilità del documento d'identità e del tagliando ISEE-TPL, anche a partire dalla fase di vendita presso le biglietterie;
- gli utenti che risultino al controllo in possesso di abbonamento personale a tariffa agevolata ISEE e non esibiscano documento di identità e valido tagliando ISEE-TPL, debbano considerarsi sprovvisti di idoneo titolo di viaggio e pertanto soggetti alla conseguente applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 25 della L.R. 42/1998;
- i gestori dei servizi di tpl che nell'ambito delle suddette attività di controllo verifichino l'utilizzo da parte degli utenti di tagliandi ISEE-TPL palesemente contraffatti debbano provvedere, ai sensi dell'art. 25 comma 6 della L.R. 42/1998, alla contestazione della violazione ed al ritiro del titolo contraffatto che dovrà essere trasmesso in copia conforme agli uffici regionali – unitamente a copia conforme del verbale di accertamento – per i successivi adempimenti, anche ai fini della contestazione della violazione dell'art. 316 ter del codice penale;
- gli uffici regionali, con personale appositamente individuato, provvedano alla consultazione della banca dati, relativa alle dichiarazioni ISEE presentate dai cittadini, messa a disposizione della Regione da parte dell'INPS, in base all'Accordo sottoscritto in data 21 marzo 2012, e qualora verifichino l'assenza di certificazione ISEE o il mancato possesso dei requisiti reddituali richiesti, provvedano alla contestazione della violazione di cui all'art. 316 ter del codice penale, con la procedura prevista dall'allegato "A" (parte integrante del presente provvedimento), ed all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al triplo del beneficio conseguito;
- i gestori emanino le conseguenti modifiche delle condizioni di viaggio, provvedano alla formazione del personale addetto e alla relativa informazione in merito agli utenti come definita dalla Regione Toscana;

Ritenuto altresì, per i titoli di viaggio del sistema integrato regionale "Pegaso" per l'accesso indifferenziato ai servizi di trasporto pubblico, di prevedere, in aggiunta a quanto sopra indicato, che:

- sia integrata la relativa convenzione con l'individuazione dei ruoli dei singoli soggetti in rapporto alle norme sulla privacy e con l'esplicitazione dell'utilizzo, da parte della Regione Toscana, dei dati forniti per l'accesso a tali titoli di viaggio per la verifica del possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione sulla base del reddito ISEE;
- sia integrata l'informativa agli utenti di tale sistema tariffario, al fine di dare loro piena consapevolezza dell'utilizzo, da parte della Regione Toscana, dei dati forniti per l'accesso a tali titoli per le verifiche di cui al punto precedente;
- gli uffici regionali effettuino, successivamente all'integrazione ed alla diffusione della suddetta informativa, il controllo di congruità fra la fascia di reddito ISEE di appartenenza e la fruizione dell'agevolazione di tali titoli di viaggio per la totalità dei casi;

Considerato inoltre che è in corso di realizzazione un progetto regionale che consentirà, su richiesta dell'utente, la registrazione sulla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) dell'indicazione della fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario della stessa, e la possibilità di verificare tale informazione mediante apposito "lettore", superando così la necessità di accompagnare il titolo di viaggio con tagliando ISEE-TPL, nonché i controlli di congruità di cui al capoverso precedente;

Valutata l'opportunità, al fine di minimizzare l'impatto economico ed organizzativo della necessaria evoluzione della tecnologia per il rilascio dei titoli di viaggio per il tpl, di rendere disponibili, sulla base di specifiche proposte progettuali dei gestori dei servizi, i richiamati "lettori" nei punti di vendita e nelle emettitrici automatiche;

Ritenuto quindi di incaricare il dirigente dell'Area di Coordinamento Trasporto Pubblico Locale di richiedere ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale lo sviluppo di progetti per l'utilizzo della CNS per l'accesso ai titoli di viaggio dei servizi di tpl, al fine del superamento della necessità del controllo a bordo sulla completezza del titolo di viaggio agevolato;

Ritenuto altresì di rinviare all'esito dell'esame delle suddette proposte progettuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di controllo e verifica sull'utilizzo dell'attestazione ISEE per fruire dell'agevolazione sui titoli di viaggio per i servizi di tpl;

Visto il parere positivo espresso dal CTD nella seduta del 21 marzo 2013;

DELIBERA

1. di integrare, in attuazione della DGR 750/2012, le modalità di accesso ai titoli di viaggio agevolati per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale, sulla base del reddito familiare ISEE inferiore a 36.151,98 euro (fascia A), nonché le relative modalità di controllo;
2. di dare atto che è disponibile, con la modulistica di attestazione della fascia ISEE, una specifica sezione (tagliando ISEE-TPL) destinata all'accesso all'agevolazione per i servizi di tpl di competenza regionale, in formato (UNI-ISO) carta di credito, associabile al titolo di viaggio e con i contenuti strettamente necessari alla verifica;
3. di attuare pertanto le seguenti attività, necessarie per assicurare in una prima fase il controllo della corretta fruizione delle agevolazioni legate al reddito ISEE, prevedendo che:
 - i gestori dei servizi di tpl attuino, per gli abbonamenti con validità dal prossimo mese di giugno, il controllo di idoneità del titolo di viaggio stesso tramite la verifica di contestuale disponibilità del documento d'identità e del tagliando ISEE-TPL, anche a partire dalla fase di vendita presso le biglietterie;
 - gli utenti che risultino al controllo in possesso di abbonamento personale a tariffa agevolata ISEE e non esibiscano documento di identità e valido tagliando ISEE-TPL, debbano considerarsi sprovvisti di idoneo titolo di viaggio e pertanto soggetti alla conseguente applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 25 della L.R. 42/1998;
 - i gestori dei servizi di tpl che nell'ambito delle suddette attività di controllo verifichino l'utilizzo da parte degli utenti di tagliandi ISEE-TPL palesemente contraffatti debbano provvedere, ai sensi dell'art. 25 comma 6 della L.R. 42/1998, alla contestazione della violazione ed al ritiro del titolo contraffatto che dovrà essere trasmesso in copia conforme agli uffici regionali – unitamente a copia conforme del verbale di accertamento – per i successivi adempimenti, anche ai fini della contestazione della violazione dell'art. 316 ter del codice penale;
 - gli uffici regionali, con personale appositamente individuato, provvedano alla consultazione della banca dati, relativa alle dichiarazioni ISEE presentate dai cittadini, messa a disposizione della Regione da parte dell'INPS, in base all'Accordo sottoscritto in data 21 marzo 2012, e qualora verifichino l'assenza di certificazione ISEE o il mancato possesso dei requisiti reddituali richiesti, provvedano alla contestazione della violazione di cui all'art. 316 ter del codice penale, con la procedura prevista dall'allegato "A" (parte integrante del presente provvedimento), ed all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al triplo del beneficio conseguito";
 - i gestori emanino le conseguenti modifiche delle condizioni di viaggio, provvedano alla formazione del personale addetto e alla relativa informazione in merito agli utenti come definita dalla Regione Toscana;
4. di stabilire altresì, per i titoli di viaggio del sistema integrato regionale "Pegaso" per l'accesso indifferenziato ai servizi di trasporto pubblico, di prevedere, in aggiunta a quanto sopra indicato, che:
 - sia integrata la relativa convenzione con l'individuazione dei ruoli dei singoli soggetti in rapporto alle norme sulla privacy e con l'esplicitazione dell'utilizzo, da parte della Regione Toscana, dei dati forniti per l'accesso a tali titoli di viaggio per la verifica del possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione sulla base del reddito ISEE;

- sia integrata l’informativa agli utenti di tale sistema tariffario, al fine di dare loro piena consapevolezza dell’utilizzo, da parte della Regione Toscana, dei dati forniti per l’accesso a tali titoli per le verifiche di cui al punto precedente;
 - gli uffici regionali effettuino, successivamente all’integrazione ed alla diffusione della suddetta informativa, il controllo di congruità fra la fascia di reddito ISEE di appartenenza e la fruizione dell’agevolazione di tali titoli di viaggio per la totalità dei casi;
5. di dare atto che:
- è in corso di realizzazione un progetto regionale che consentirà, su richiesta dell’utente, la registrazione sulla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) dell’indicazione della fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza dell’intestatario della stessa, e la possibilità di verificare tale informazione mediante apposito “lettore”, superando così la necessità di accompagnare il titolo di viaggio con tagliando ISEE-TPL nonché i controlli di congruità di cui al punto precedente;
 - è necessario rendere disponibili, sulla base di specifiche proposte progettuali dei gestori dei servizi di tpl i richiamati “lettori” nei punti di vendita e nelle emettitrici automatiche;
6. di incaricare quindi il dirigente dell’Area di Coordinamento Trasporto Pubblico Locale di richiedere ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale lo sviluppo di progetti per l’utilizzo della CNS per l’accesso ai titoli di viaggio dei servizi di tpl, al fine del superamento della necessità del controllo a bordo sulla completezza del titolo di viaggio agevolato;
7. di rinviare all’esito dell’esame delle suddette proposte progettuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di controllo e verifica sull’utilizzo dell’attestazione ISEE per fruire dell’agevolazione sui titoli di viaggio per i servizi di tpl;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo di provvedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SAVERIO MONTELLA

IL DIRETTORE GENERALE
RICCARDO BARACCO